

Statuto Sociale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Victoria Danze
approvato in data 18/10/2019

STATUTO SOCIALE
TITOLO PRIMO: COSTITUZIONE

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita l'associazione sportiva dilettantistica denominata “**Associazione Sportiva dilettantistica Victoria Danze**” con sede in Via Filippo Renati 7 – 33040 Pradamano (UD). L'Associazione potrà istituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. Tali sezioni avranno una mera rilevanza interna e non avranno quindi un'autonomia amministrativa, giuridica, fiscale e di bilancio.

Art. 2 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione ha per oggetto l'esercizio, l'organizzazione, la promozione e la diffusione delle attività sportive dilettantistiche ed in particolare della danza sportiva dilettantistica in tutte le sue specialità sia in funzione ricreativa che agonistica. L'associazione si propone, inoltre di:

- svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della danza sportiva;
- organizzare e promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva, nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di formazione per operatori sportivi;
- organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse specialità sportive dilettantistiche e manifestazioni sociali e/o culturali;
- esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento;
- collaborare con Enti pubblici e privati o con associazioni aventi finalità non in contrasto con quelle dell'associazione;
- porre in essere ogni altra attività che possa essere necessaria o utile al raggiungimento degli scopi associativi.

Art. 3 - DEMOCRATICITÀ E ASSENZA FINI DI LUCRO

L'associazione è apolitica, non ha fini di lucro, ma solamente finalità sportive dilettantistiche, sociali e culturali.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

Art. 4 - CONFORMITÀ AI REGOLAMENTI SPORTIVI

L'associazione aderisce alla Federazione Italiana Danza Sportiva “F.I.D.S.” della quale riconosce lo Statuto ed i Regolamenti e, per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, ad Enti di promozione sportiva riconosciuti e non dal C.O.N.I..

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive imposte dalla legge, dal C.O.N.I. e a tutte le disposizioni statutarie delle Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva a cui si affilierà e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali, delle Federazioni e degli enti di promozione sportiva nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

L'Associazione si impegna a garantire ai propri atleti tesserati e tecnici l'organizzazione di assemblee al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

TITOLO SECONDO: DEL PATRIMONIO

Art. 5 - RISORSE PATRIMONIALI

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) fondo iniziale versato in parti uguali dai soci fondatori;
- b) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;
- d) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Art. 6 - RISORSE ECONOMICHE

Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative dei soci;

Statuto Sociale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Victoria Danze
approvato in data 18/10/2019

- b) contributi dei soci;
- c) eventuali contributi del CONI, della Federazione, di enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
- d) eventuali introiti di manifestazioni sportive o partecipazioni ad esse;
- e) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 7 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

L'esercizio sociale chiude il **31 dicembre di ogni anno**.

Entro due mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il rendiconto consuntivo e quello preventivo dell'esercizio corrente.

Il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e veridicità nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Sussiste il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

TITOLO TERZO: SOCI

Art. 8 - AMMISSIONE IN QUALITÀ DI SOCIO

Soci dell'associazione possono essere tutti i cittadini di ambo i sessi in possesso di idonei requisiti morali e sociali, che facciano domanda scritta redatta su apposito modulo e provvedano al versamento della quota associativa annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo.

La validità della qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il quale esaminerà la domanda presentata e darà comunicazione in merito all'accettazione o meno della domanda stessa.

I soci una volta ammessi pagano la quota associativa il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

La decisione del Consiglio Direttivo è inappellabile.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale; quest'ultimo risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 9 - CONFORMITÀ DEI SOCI ALLE REGOLE

Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Art.10 - DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- a) per volontà di recesso del socio da comunicarsi al Consiglio Direttivo;
- b) per decesso del socio;
- c) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto;
- d) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, per i seguenti casi:
 - morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi dalla scadenza;
 - comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali d'arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa;
 - inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto, di regolamenti interni e dei regolamenti federali;
 - per gravi e comprovati motivi.

Nell'attesa della deliberazione definitiva il Presidente ha facoltà di sospendere temporaneamente il socio da ogni attività dell'Associazione. L'esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato sarà comunicata al socio per iscritto e questi non avrà il diritto al rimborso della quota sociale versata. Il mancato pagamento da parte del socio della quota sociale produrrà ipso iure l'esclusione del socio dall'Associazione e non sarà necessario alcun provvedimento motivato da parte del Consiglio Direttivo da comunicarsi al socio.

Art.11 - CATEGORIE DI SOCI

Esistono solo soci ordinari, i quali pagano la quota associativa stabilita dall'Associazione e, se maggiorenni, hanno diritto di voto in Assemblea.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualifica di socio è quindi unica.

Statuto Sociale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Victoria Danze
approvato in data 18/10/2019

Art.12 - RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONE

I soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall'associazione ed a frequentare i locali e gli impianti sportivi dell'associazione. La qualifica di socio è unica indipendentemente dalle diverse categorie di soci esistenti. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, hanno diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie e sono eleggibili alle cariche sociali. Per la nomina degli organi direttivi essi godono sia dell'elettorato attivo che passivo. L'adesione all'Associazione comporta quindi per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea in particolare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il socio minorenni partecipa alle assemblee ma acquisisce il diritto di voto attivo e passivo alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed obblighi all'interno dell'Associazione fermo restando quanto indicato al periodo precedente.

Art.13 - QUOTA ASSOCIATIVA

La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico dell'Associazione e non costituisce quindi titolo di proprietà o di partecipazione a proventi.

La quota o il contributo associativo sono non rivalutabili e sono intransmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

TITOLO QUARTO: ORGANI SOCIALI

Art.14 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'associazione sono:

- a) Assemblea generale dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Art.15 - ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI

Le elezioni degli organi sociali si terranno ogni quattro anni. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le cariche sociali s'intendono definitivamente attribuite quando gli eletti abbiano accettato la designazione.

Art.16 - RIMBORSI SPESE

Per l'espletamento delle mansioni proprie delle cariche sociali, può essere prevista dall'Assemblea dei soci l'erogazione di rimborsi spese, analitici e non forfettari, compatibilmente con le reali disponibilità dell'Associazione. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

Art.17 - CONVOCAZIONE ED OGGETTO DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI

L'Assemblea generale è sovrana ed è composta dalla generalità dei soci.

Essa si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione all'albo dell'associazione dell'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia in prima sia in seconda convocazione nonché l'elenco delle materie da trattare, almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'adunanza oppure con altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni e che comunque garantiscano la comunicazione a tutti gli associati.

L'Assemblea generale dei soci viene convocata sempre nel rispetto delle formalità di cui sopra anche su domanda firmata da almeno un decimo dei soci, ai sensi dell'art. 20 c.c.. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dei soci.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

L'Assemblea si riunisce per deliberare, in via ordinaria:

- a) sulla relazione annuale del presidente dell'associazione;
- b) sul bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione,
- c) sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo,;
- d) sull'approvazione di eventuali regolamenti;
- e) su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

In via straordinaria:

- a) sulle modifiche dello Statuto sociale;
- b) sullo scioglimento dell'associazione

Statuto Sociale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Victoria Danze
approvato in data 18/10/2019

c) su altri argomenti di carattere straordinario sottoposti alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo.

Art.18 - COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota associativa, per i quali sussiste il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, c.c..

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo in questo caso, per l'approvazione dei bilanci e per le deliberazioni in merito alla responsabilità dei consiglieri. La delega deve essere conferita per iscritto. Ogni socio non può rappresentare più di due soci nell'ambito della stessa assemblea. La delega ha validità limitatamente all'assemblea per la quale è conferita.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono efficaci ed esecutive dal giorno stesso della loro approvazione. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli associati ancorché assenti, dissenzienti od astenuti dal voto.

Art.19 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza dal vice presidente; in mancanza di entrambi, da chi viene nominato dall'Assemblea.

Il presidente dell'Assemblea nomina il segretario e, se opportuno, due scrutatori.

Il presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità del diritto di intervento e di voto in Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno salvo i casi in cui è prevista una maggioranza diversa. La seconda convocazione può avvenire un'ora dopo la prima.

Art.20 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di quattro anni.

In caso di decesso o di dimissioni di un consigliere, il Consiglio provvede, alla prima riunione, alla sua sostituzione, chiedendone la ratifica della nomina alla prima Assemblea indetta.

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un presidente, un vice presidente ed un segretario che dia esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, rediga il verbale delle riunioni, si incarichi della esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro soci, adempia a tutte le mansioni di segreteria. Tale carica può essere cumulata con quella di Vicepresidente dell'Associazione.

È fatto divieto agli amministratori dell'associazione sportiva dilettantistica di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art.21 - CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o che sia fatta richiesta da almeno due membri, o, comunque, almeno una volta all'anno, per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo di bilancio ed all'ammontare della quota sociale.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale ovvero negli altri luoghi in cui l'Associazione svolge la propria attività almeno otto giorni prima dell'adunanza oppure con altri mezzi che il Presidente riterrà opportuni e che comunque garantiscano la comunicazione a tutti i consiglieri. L'avviso di convocazione conterrà l'ordine del giorno il luogo, la data, l'orario della convocazione nonché l'elenco delle materie da trattare.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in mancanza del Presidente dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal consigliere più anziano.

Delle riunioni di Consiglio viene redatto verbale su apposito libro, che verrà sottoscritto dal presidente e da un segretario nominato nell'adunanza.

Statuto Sociale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Victoria Danze
approvato in data 18/10/2019

Art.22 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limitazioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo al Consiglio Direttivo spetta deliberare su:

- l'ammissione di nuovi soci all'Associazione;
- la predisposizione annuale dello schema di bilancio preventivo e consuntivo;
- la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, secondo le modalità previste dai precedenti articoli;
- la determinazione del valore delle quote associative annuali;
- la vigilanza sul buon funzionamento di tutte le attività sociali ed il coordinamento delle stesse;
- la compilazione dello schema di Regolamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci nel caso in cui l'Assemblea decida di dotarsene;
- la deliberazione su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione.

Art.23 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Al Presidente spetta la firma degli atti e dei provvedimenti dell'Associazione che impegnano la stessa sia nei riguardi degli associati sia nei riguardi dei terzi. Soprintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione. Egli provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione, convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo dando forma esecutiva alle deliberazioni dello stesso.

Art.24 - IL VICEPRESIDENTE

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

TITOLO QUINTO: NORME AMMINISTRATIVE

Art.25 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE E SCIoglIMENTO

La durata dell'associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea generale dei Soci convocata in seduta straordinaria. In caso di scioglimento il patrimonio sociale deve essere devoluto ad altra associazione con finalità sportive dilettantistiche o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.26 - TRASPARENZA E PUBBLICITA' DEGLI ATTI.

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci) deve essere assicurata una sostanziale trasparenza e pubblicità agli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti annuali. Tutti i documenti sociali, conservati presso la sede sociale, sono messi a disposizione dei soci per la loro consultazione. I soci che desiderano avere copia dei documenti dovranno farsi carico delle relative spese.

Art.27 - CONTROVERSIE

I soci s'impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali controversie con l'Associazione. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra l'Associazione ed i soci saranno sottoposte al giudizio del Consiglio Direttivo o di persona da questo delegata, quale arbitro amichevole compositore. Qualora in tal modo la controversia non venisse risolta essa potrà essere sottoposta al giudizio inappellabile dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Art.28 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le norme e le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.